

gomento per indurre la Camera ad annullare l'elezione dal fatto che dal verbale risulta che chi scriveva la scheda era visto dai componenti il seggio. Questo è precisamente ciò che prescrive la legge, indi non può davvero invocarsi come causa di nullità.

Quando si fanno le elezioni, e che una scheda è contestata, è contestata unicamente di fronte all'ufficio che compone il seggio elettorale. La Camera è chiamata a pronunziarsi sulla scheda contestata, e la Camera, ed in questo caso la Giunta (ed in caso di divergenza anche tutti i deputati avrebbero il diritto di esaminare la scheda e pronunziarsi), non può prescindere da questa via: o dichiarare che la scheda deve attribuirsi a Tizio, o che deve attribuirsi a Caio, o la scheda deve essere annullata.

Questa è la via che si deve per necessità delle cose adottare, e seguendo un tale sistema, non si sorte da questo risultato: o parità, o divergenza di voti; in caso di divergenza di voti sia proclamato eletto quello che ottenne maggior numero di voti, in caso di parità di voti è previsto dalla legge elettorale che sia eletto colui che ha più età.

Quando vi sono delle schede contestate, la Camera, a forma della legge, deve pronunziarsi, e se c'è abbastanza indicazione acciocchè la scheda sia attribuita ad uno dei due candidati, deve attribuirla a cui spetta, se non c'è sufficiente indicazione, la scheda deve essere annullata. Facendo così relativamente alle schede contestate, per necessità delle cose deve arrivarsi ad una conclusione, per la quale ci deve essere un eletto, e non si può in verun modo procedere all'annullamento dell'elezione.

Questo io credo che sia di una evidenza tale che in verità il procedere altrimenti in faccia a schede contestate a me sembrerebbe una enormità incomprendibile e tale che non potrebbe essere in verun modo giustificata.

Io certamente ho fiducia nella Giunta, ma prego l'onorevole Mosca ad osservare che in questo caso non c'è unanimità nella Giunta, ma c'è disparità di voti, vi è una maggioranza e una minoranza.

In questo stato di cose vi è la Camera al di sopra della Giunta, la quale deve esaminare il suo operato (Bravo! a sinistra), e che è giudice e tribunale supremo che non ha niente al di sopra di sé in fatto di elezioni. (Bravo! a sinistra)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, procederemo alla votazione.

Come la Camera ha inteso, la Giunta per la verifica delle elezioni propone l'annullamento delle operazioni elettorali del collegio di Anagni.

Invece l'onorevole Indelli fa una proposta, che è

pure sottoscritta dall'onorevole La Porta, nei seguenti termini:

« La Camera, sospendendo ogni giudizio, delibererà procedersi ad una perizia calligrafica sulle schede contestate. »

Da ultimo l'onorevole Baccelli chiede che la Camera decida doversi proclamare eletto nel collegio d'Anagni l'onorevole Volpi-Manni.

La proposta degli onorevoli Indelli e La Porta, essendo sospensiva, ha la precedenza.

(Messa ai voti, dopo prova e controprova viene respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Baccelli...

BACCELLI AUGUSTO. Signor presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento delle operazioni elettorali nel collegio di Anagni.

(Sono approvate.)

(Gli onorevoli deputati Umata e Michelini prestano giuramento.)

La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

Collegio di Avellino.

« La Giunta,

« Visti gli atti della elezione del collegio di Avellino e le relative proteste;

« Vista in seduta pubblica la relazione del deputato Mari;

« Ritenuto in fatto:

« Che il prefetto di Avellino, inerendo ad apposita dimanda, aggiunse con decreto provvisorio del 28 luglio 1874 nelle liste elettorali di quel collegio altri 135 individui;

« Che avendo reclamato contro questa iscrizione l'elettore Giuseppe Barra, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, rigettò il reclamo con decreto definitivo del 23 agosto, pubblicato nell'albo pretorio il 29 del mese stesso;

« Che l'elettore Barra ricorse alla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza del 25 settembre, revocando il decreto definitivo del prefetto, ordinò la radiazione dei 135 nomi aggiunti; e il prefetto, avuto notificazione di questa sentenza, la fece immediatamente eseguire, apponendo nelle liste a fronte di ciascuno dei nomi aggiunti la opportuna annotazione;

« Che tra gli individui, i cui nomi erano stati prima aggiunti dal prefetto e poi esclusi dalla Corte di appello, 65 ricorsero in Cassazione contro la rammentata sentenza; e la Corte di cassazione l'annullò con decisione del 5 novembre, rinviando la causa ad un'altra sezione della stessa Corte di appello;

« Che questa decisione della Corte suprema fu